



STATUTO

CSV SOCIETA' SOLIDALE

Cuneo

- Approvato dall'assemblea dei soci del 26.10.2017 -

STATUTO dell'Associazione "Società Solidale"

Art. 1 — Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "SOCIETA' SOLIDALE" con sede legale e amministrativa in Cuneo, Via Mazzini n. 3.

L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie operative/sportelli territoriali nel territorio della provincia di Cuneo. Eventuali variazioni di domicilio legale all'interno del comune di Cuneo non implicheranno modifiche statutarie e potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale, apartitica ed è fondata sui principi e sulla valorizzazione della solidarietà in concorso con le attività di volontariato di cui all'art. 2 Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e ss.ii.mm.; gli incarichi sociali, in conformità alla citata Legge, sono tutti gratuiti.

Art. 2 — Scopi

L'Associazione si propone di sostenere, promuovere e qualificare l'attività di volontariato, sia in proprio, sia attraverso la gestione di un Centro di Servizio per il Volontariato operante sul territorio della provincia di Cuneo secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e ss.ii.mm..


Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente e per quanto attiene alla gestione della funzione di Centro di Servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della L. 266/91 e ss.ii.mm., in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte in riferimento ai compiti di tali Centri di Servizio, l'Associazione adotta documenti progettuali ed un Regolamento operativo e, in base ad essi, eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di volontariato socie e non socie.

In particolare, per il conseguimento dei suoi obiettivi Società Solidale:

- appronta strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti
- offre assistenza e consulenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività
- assume iniziative di formazione e qualificazione
- concede tutta l'assistenza a quelle realtà associative che intendano costituirsi o uniformarsi alle

Mano Sergio G. P.

Mano P.



normative e leggi nazionali e regionali sulle Organizzazioni di volontariato

- e) offre, promuove e favorisce lo sviluppo dell'informazione, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale, nazionale ed internazionale, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio e promuovendo altresì iniziative editoriali (pubblicazioni di riviste, libri, opuscoli divulgativi, cd-rom, dvd, pubblicazioni su supporto informatico, audiovisivi e simili, ecc).

Nel perseguire le suddette finalità in proprio, l'Associazione non può avvalersi delle risorse di cui al Fondo Speciale previsto dal citato art. 15 della L.266/91 e ss.ii.mm., salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte (Co.Ge.).

Allo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e di solidarietà sociale, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni o soggetti pubblici o privati.

L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti.


L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od occasionale. L'associazione può inoltre dotarsi di collaboratori volontari.

Art. 3— Soci

L'associazione, ai sensi dell'art. 3 lett. b) del D.M. 8 ottobre 1997, è costituita per la parte maggioritaria da organizzazioni di volontariato. Sono soci le associazioni di volontariato e le altre associazioni e fondazioni non a scopo di lucro (nella persona del loro Legale Rappresentante), aventi sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, gli Enti pubblici e tutti i soggetti di cui all'art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997 e successive modifiche e integrazioni che ne facciano domanda, s'impegnino al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e delle norme nazionali e regionali in materia e intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma tuttavia dovrà verificarsi costantemente, all'interno della compagine associativa, la prevalenza di Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 266/91 e ss.ii.mm.

Fra gli aderenti dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi per tutti gli associati.



È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

La domanda di adesione (nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi associativi, le norme nazionali e regionali in materia, di mantenere un comportamento degno nei confronti di Società Solidale, di pagare la quota associativa qualora prevista dall'Assemblea) deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo che accoglie o respinge la domanda nella prima convocazione utile.

L'ammissione dei nuovi Soci è liberamente deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

Il rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve sempre essere motivato.

Contro di esso, l'aspirante socio può fare ricorso all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento e la revisione periodica del Libro soci.

La qualifica di associato, una volta acquisita, non è mai trasmissibile.


L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita dei requisiti soggettivi di iscrizione previsti dall'art. 3 comma 1
- b) per recesso volontario, che deve essere comunicato da parte del socio in forma scritta all'Associazione. Esso avrà effetto a partire dal mese successivo alla comunicazione stessa.
- c) per comportamento contrastante con gli scopi di Società Solidale o per persistenti violazioni degli obblighi statutari o per mancato pagamento della quota sociale, qualora prevista. In tali casi l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da presentarsi al Presidente entro trenta giorni, sulla quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci
- d) automaticamente, in caso di scioglimento dell'aderente, con effetto dalla data della seduta del Consiglio Direttivo che prende atto dello scioglimento

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse da Società Solidale;
 - b) ad accedere ai locali sociali ed usufruirne anche per lo svolgimento di riunioni ed assemblee (secondo il regolamento previsto per l'utilizzo degli spazi);
 - c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative presentando la candidatura di propri aderenti (persone fisiche) iscritti



Mario Angelo Ugo Fij

Mario Fij

da almeno 1 anno nella propria compagine associativa.

Art. 4 — Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice — Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa consegna della relativa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Non potranno assumere cariche sociali di Società Solidale:

- a) persone retribuite dall'Associazione Società Solidale
- b) persone che, come titolari, amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse di Società Solidale
- c) consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo a favore di Società Solidale.


Art. 5 — Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, ove prevista, e in generale con gli obblighi imposti dall'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di intervento in Assemblea spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente o loro delegato di ciascuna Associazione aderente. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe scritte. Ogni persona fisica può pertanto esprimere un massimo di tre voti (il proprio e quello di due deleganti).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato di cui al D.M. 8 ottobre 1997 hanno diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Per le elezioni delle cariche associative, i soci sono tenuti a seguire il Regolamento Elettorale facente parte integrante del presente Statuto.

L'Assemblea dei soci si riunisce tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria.

All'Assemblea ordinaria è riservato il compito di :

- a) deliberare sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio
- c) eleggere il Presidente dell'Associazione
- d) determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori di sua competenza
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri di sua competenza
- g) deliberare in ordine all'esclusione dei soci dall'Associazione nonché in ordine ai ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione
- h) ratificare l'ammissione dei nuovi soci
- i) deliberare la previsione di una quota sociale
- j) deliberare su ogni altra decisione che ad essa venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto
- b) sulla trasformazione, fusione e scioglimento anticipato dell'Associazione
- c) sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo ai sensi dell'art. 12 del presente statuto
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se non approvato già in una Assemblea precedente all'uopo convocata) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l'opportunità o almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano motivata richiesta.


L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante comunicazione scritta a ciascun socio (posta ordinaria o a mezzo posta elettronica, fax o posta elettronica certificata), nonché per affissione nella sede sociale. La convocazione deve contenere l'indicazione delle materie su cui i soci sono chiamati a deliberare, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno il giorno successivo alla prima.

La comunicazione deve essere trasmessa a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza

Mario Augusto Pizz

Mario Pizz



dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario dell'assemblea con il compito di redigere il verbale della seduta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Il verbale della seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea e trascritto - a cura del segretario dell'assemblea - nell'apposito Libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea dei Soci aderenti, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della metà più uno di essi in prima convocazione e qualunque ne sia il numero in seconda convocazione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice, ad eccezione delle deliberazioni relative allo scioglimento anticipato dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie con la presenza di almeno i 2/3 delle Associazioni aderenti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere assunte dall'Assemblea, in conformità allo statuto, vincolano gli associati anche assenti, dissenzienti o astenuti al voto.


Art. 6 — Il Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo, ad esclusione di quello nominato dal Comitato di Gestione, durano in carica per tre esercizi, sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono in numero determinato dall'Assemblea e comunque non inferiore a 7 e non superiore a 12 eletti al suo interno con l'eccezione di un consigliere che verrà nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, come previsto dalle norme vigenti. Il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea è stabilito dall'Assemblea ordinaria precedente a quella elettiva.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere, ad eccezione del membro nominato dal Comitato di Gestione, persone che ricoprano incarichi pubblici di governo, da Comuni sopra i 5000 abitanti ai livelli territoriali superiori, nel territorio in cui Società Solidale gestisce il Centro di Servizi per il Volontariato, e persone che rappresentino legalmente organismi preposti al finanziamento e/o controllo di Società Solidale.

In caso di candidatura ad elezioni politiche o amministrative del livello territoriale di cui al comma precedente, la carica di Consigliere viene sospesa. In caso di elezione, il Consigliere decade automaticamente.

Allo stesso modo, il Consigliere decade automaticamente in caso assuma la rappresentanza legale di



organismi preposti al finanziamento e/o controllo di Società Solidale.

Il Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Società Solidale (nei limiti dei poteri statutariamente riservati all'assemblea), provvede, affinché sia svolta la funzione di sostenere e qualificare l'attività di tutto il volontariato senza discriminazione o distinzione alcuna, (nell'indirizzo tracciato dall'art. 15 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 e ss.ii.mm., dal D.M. 8 Ottobre 1997 e dall'Assemblea) a:

- a) adottare le proposte di rendiconti e bilanci preventivi e consuntivi che, una volta approvati dall'Assemblea, sono trasmessi agli organi di controllo previsti dalla legge
- b) provvedere all'assunzione del personale
- c) nell'ambito degli obiettivi previsti dall' art.2, elaborare un documento progettuale annuale, curandone la diffusione e portandolo a conoscenza del Comitato di Gestione del Fondo speciale del volontariato istituito presso la Regione Piemonte ed alle altre istituzioni pubbliche del territorio provinciale (in esso traccia le linee di collaborazione con i Centri di Servizio istituiti sul territorio regionale e nazionale, nonché con tutti gli organismi, pubblici e privati, che possono coadiuvare al raggiungimento degli obiettivi fissati nel documento progettuale , coerentemente con gli indirizzi dettati dall'Assemblea)
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci
- e) predisporre e approvare i Regolamenti sulle materie di propria competenza e istituire sedi secondarie operative
- f) deliberare la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- g) attuare gli indirizzi e le direttive generali approvate dall'Assemblea
- h) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza
- i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà di Società Solidale o ad essa affidati
- j) determinare l'ammontare della quota sociale, se deliberata dall'Assemblea
- k) approvare il Regolamento Economico
- l) eleggere tra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.


Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire Commissioni o gruppi di lavoro e assegnare deleghe su specifiche questioni per il migliore perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. Il Consigliere delegato riferisce periodicamente al Consiglio delle attività svolte.

Si riunisce almeno una volta a trimestre su convocazione del Presidente o di chi legalmente lo sostituisce e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri.

La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante avviso (anche a mezzo di telefax o di indirizzo di posta elettronica) a tutti i Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Mario Angelo Ugo P.

Mario P.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario; in assenza di entrambi, dal Consigliere con più anni di iscrizione nell'associazione di appartenenza. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, a inizio riunione, da chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe di voto.

Il Consiglio Direttivo potrà sostituire i propri componenti venuti meno per qualsivoglia motivo e comunque dopo tre assenze consecutive non adeguatamente giustificate (sono ammesse assenze per: concomitanza con Assemblea dell'associazione di appartenenza, motivi di salute, concomitanza con incarichi istituzionali), entro la quota di un quinto salvo ratifica dell'Assemblea alla prima seduta utile, scegliendo tra i primi non eletti; oltre tale quota e/o nel caso l'elenco dei nomi dei non eletti risultasse esaurito, verranno eletti uno o più nuovi membri del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea. I componenti così individuati rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del triennio di nomina.

Art. 7 — Il Presidente

La firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente vicario.

Il Presidente dura in carica tre esercizi, è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In particolare il Presidente:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea
- b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- d) assume, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti
- e) sovrintende gli uffici e i servizi
- f) coordina l'attività dei componenti del Consiglio Direttivo e mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione dei programmi e al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Presidente può conferire deleghe specifiche ad uno o più Consiglieri per l'espletamento delle attività connesse ai fini istituzionali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive mark.

Art. 8 — Il Vice Presidente

Il Vice — Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, collabora con questo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 — Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (ove possibile iscritti all'Albo dei Revisori e all'Ordine dei Commercialisti). I componenti effettivi vengono così designati: due eletti dall'Assemblea dell'Associazione al suo interno (rieleggibili) e uno nominato dal Comitato Regionale di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, come previsto dalle norme vigenti del Co.Ge. di competenza; i due supplenti vengono eletti dall'Assemblea dell'Associazione. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente.

I componenti del Collegio, ad esclusione di quello nominato dal Comitato di Gestione, restano in carica per tre esercizi, sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'organo di controllo ha il compito di:

- a) controllare l'amministrazione dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili
- b) vigilare sul rispetto dello statuto
- c) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale
- d) in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo


I membri del Collegio partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presentano la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 — Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica per tre esercizi ed è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea al suo interno (ove possibile iscritti all'Ordine degli Avvocati del Comune capoluogo), uno dei quali assumerà la funzione di Presidente.

Ha la funzione di deliberare in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da una Associazione aderente, da un organo o da una articolazione territoriale o funzionale dell'Associazione SOCIETA' SOLIDALE per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci aderenti e Società Solidale. Il Collegio



Mario Angelo Ugo Fij

Mario Fij

dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

Art. 11 — Risorse economiche ed esercizi sociali

Le risorse economiche dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività di Centro di Servizio per il Volontariato, derivano dai trasferimenti effettuati dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito presso la Regione Piemonte (di cui al D.M. 8.10.1997 e successive modifiche).

Per le attività statutarie diverse da quelle di Centro di Servizio, l'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote e contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) rendite derivanti da beni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- h) entrate provenienti da attività commerciali marginali finalizzate al sostegno e all'assolvimento esclusivamente di attività istituzionali o a queste direttamente connesse (tali attività saranno realizzate utilizzando risorse diverse da quelle acquisite ex art. 15 L.266/91, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte)
- i) altre entrate necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

La quota sociale, ove prevista, o gli eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea non costituiscono titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, ma rappresentano unicamente versamenti a sostegno economico dell'Associazione e non sono trasmissibili, né rivalutabili.

L'esercizio finanziario termina il 31 Dicembre di ogni anno e di ogni esercizio finanziario, entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Consiglio Direttivo predisponde e deposita presso la sede dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea viene trasmesso, a mezzo raccomandata, al Comitato di Gestione competente per territorio come da norme vigenti.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio
- b) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a logo or official seal of the organization.

- qualsiasi titolo alla Associazione
- c) dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio
 - d) da contributi dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli utili e gli avanzi di gestione realizzati devono necessariamente essere reimpiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'impiego delle economie di spesa e simili derivanti dal mancato integrale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di Servizio ex art. 15 L.266/91, così come risultanti dal conto consuntivo, sarà effettuato sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte ai sensi di legge.

In via residuale e qualora siano indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e sempreché sia consentito dalla normativa vigente, esercitare attività commerciali marginali e comunque utilizzando risorse economiche diverse da quelle acquisite ex art. 15 L.266/91.

Art. 12 — Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio residuo. La delibera di scioglimento deve essere approvata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dell'Ente, diverso da quello infra indicato, sarà devoluto ad altra e/o altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. I beni, i crediti e i residui di cassa acquisti o comunque derivanti dai fondi assegnati ex art. 15 L.266/91 e successive modifiche/integrazioni ritorneranno nella disponibilità del Fondo Speciale per il Volontariato presso la regione Piemonte, secondo le disposizioni impartite dal Comitato di Gestione di detto fondo.

Art. 13 — Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto o in eventuale Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile e altre norme di legge vigenti in materia di volontariato e ss.ii.mm.

Mario Angelo Ugo P...

Mario P...



Registato al Cuneo il 10-11-2017 serie ...A.T. N. 18451 ... Euro 245,00

Costa in quattordici fogli (o), conforme all'originale, munito delle
firme delle Mmo. nel miei fogli: ad uso: in carta libera per gli
us consentiti dalla legge -

Cuneo, 10 NOV. 2017

